

Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

CAPO I

NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 19

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 20

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 21

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 22

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 15, lettera a), L. R. 6/2013

2 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 6/2013

3 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 23

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 24

(Interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza)

1. Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento e conservazione degli edifici destinati a servizi di accoglienza, compresi quelli sportivi, a favore degli studenti universitari, anche in integrazione con la normativa nazionale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.

(1)

2. Gli interventi di cui al comma 1 rientrano nelle seguenti categorie:

a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento di edifici e acquisto degli immobili o delle aree necessarie per la realizzazione degli edifici stessi;

b) acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature e apparecchiature da destinare agli edifici. Sono considerati arredi e attrezzature i beni mobili oggetto di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi).

3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 e i soggetti pubblici proprietari di strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario gestite da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25.

(2)

4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

(3)

5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 21/2014

3 Comma 4 sostituito da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 21/2014

Art. 25

(Accreditamento dell'offerta abitativa)

1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'articolo 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.

(1)

2. Possono essere accreditati i seguenti soggetti:

a) gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

b) i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 39, comma 2, L. R. 21/2014

Art. 26

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 15, lettera c), L. R. 6/2013

2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 27

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 28

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 29

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 30

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 31

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 21/2013

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, L. R. 21/2013

3 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 32

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 33

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 21/2013

2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 34

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 21/2013

2 Parole sostituite al comma 6 da art. 24, comma 1, L. R. 21/2013

3 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 35

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 36

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 37

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 38

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 39

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 40

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 21/2013

2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 41

(ABROGATO)

(5)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
- 2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
- 3 Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
- 4 Parole sostituite al comma 11 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
- 5 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 42

(ABROGATO)

(2)

Note:

- 1 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 27, comma 1, L. R. 21/2013
- 2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 43

(Procedure di soppressione e norme transitorie)(8)

1. Con decreto del Presidente della Regione emanato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Università e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione è disposta l'attribuzione ai Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU, di cui alla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), delle funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli enti stessi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi

Presidenti.

3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.

4. I Commissari provvedono alla chiusura della gestione pregressa, curando in particolare la predisposizione:

a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;

b) di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;

c) di un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;

d) del bilancio unificato dei due ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1.

5. L'ARDISS è costituita a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1. Entro tale termine devono essere nominati i relativi organi e definito l'assetto organizzativo.

5 bis.

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

6. I Collegi dei revisori contabili degli ERDISU, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare le funzioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 12/2005 fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di liquidazione dei rispettivi enti. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 essi svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) certificazione del rendiconto degli ERDISU relativo all'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1;

b) certificazione dei dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria;

c) esercizio degli adempimenti connessi ai compiti di cui alle lettere a) e b).

7. I componenti dei Collegi di cui al comma 6 continuano a percepire le indennità di cui all'articolo 20 della legge regionale 12/2005 come determinate dalla Giunta regionale.

8. A decorrere dalla data di cui al comma 5 gli ERDISU sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'ARDISS che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo.

9. Il personale in servizio presso i soppressi ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 è trasferito all'ARDISS, con decorrenza dall'1 gennaio dell'esercizio successivo.

10. L'ARDISS subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare degli ERDISU dalla data della loro cessazione.

11. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale degli ERDISU rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.

12.

(ABROGATO)

(4)

13.

(ABROGATO)

(5)

14.

(ABROGATO)

(6)

15.

(ABROGATO)

(7)

Note:

- 1** Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 67, L. R. 27/2012
- 2** Parole sostituite al comma 5 bis da art. 28, comma 1, L. R. 21/2013
- 3** Comma 5 bis abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
- 4** Comma 12 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
- 5** Comma 13 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
- 6** Comma 14 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
- 7** Comma 15 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
- 8** Con riferimento ai commi 5, 8, 9 e 10 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".

Art. 44

(Abrogazioni)

- 1.** A decorrere dalla data di cui all'articolo 43, comma 5, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a)** i commi 8, 8 bis, 8 ter e 9 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
 - b)** i commi 13 e 14 dell'articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
 - c)** la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario);
 - d)** i commi 23, 24 e 25 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

e) i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

f) il comma 11 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

g) il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

h) i commi 15 e 16 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

i) i commi 83, 84 e 90 dell'articolo 7 e il comma 46 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 45

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

Art. 46

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014